

MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7480

richiesta di autorizzazione a stare in lite nella causa a procedura ordinaria appellabile promossa con petizione 24/29 maggio 2007 da ML e NL, Lugano - Pregassona agenti per sè e per i figli: LL e LL, Lugano - Pregassona

Lugano, 5 luglio 2007

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Vi chiediamo con il presente messaggio l'autorizzazione a stare in lite con i signori ML e NL conformemente all'art. 9 lett. 1) del Regolamento comunale, in relazione alla petizione inoltrata da quest'ultimi in data 24/29 maggio 2007.

Vista la natura delicata della vertenza, che ha pure avuto risvolti di natura penale, il presente messaggio è stato stilato in forma anonima. Alla Commissione delle Petizioni sarà garantito l'accesso all'intero incarto qualora fosse necessario per la trattazione del presente messaggio.

1. Petizione dei signori ML e NL del 24/29 maggio 2007

In data 31 agosto 2006 i signori ML e NL hanno inoltrato al Municipio di Lugano una domanda di risarcimento danni in forma preliminare fondata sulla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp), per i presunti danni subiti in seguito alla decisione del 22 agosto 2002 della Commissione Tutoria Regionale 8 con sede a Pregassona (qui di seguito CTR 8), con cui quest'ultima ordinava il collocamento dei figli LL (figlio) e LL (figlia) a causa di presunti maltrattamenti subiti dai genitori.

A mente dei richiedenti, il collocamento dei minori sarebbe avvenuto in modo arbitrario e si sarebbe basato su responsabilità genitoriali in alcun modo comprovate.

La richiesta di risarcimento danni dei signori ML e NL è stata attentamente esaminata dal servizio giuridico comunale in collaborazione con i responsabili dell'assicurazione Basilese, assicurazione di responsabilità civile del Comune di Lugano. Essa è risultata essere priva di fondamento e quindi da respingere integralmente.

Con scritto del 23 novembre 2006 questo Municipio ha quindi respinto la richiesta di risarcimento danni, non intravedendo nell'operato della CTR 8 alcuna negligenza o comportamento scorretto, tali da giustificare l'accoglimento di una richiesta di risarcimento danni.

Nel termine di 6 mesi previsto dalla Lresp i signori ML e NL hanno inoltrato in data 24/29 maggio 2007 presso la Pretura di Lugano una petizione, che riprende sostanzialmente le

argomentazioni formulate nella domanda preliminare.

Essi chiedono che il Comune di Lugano venga condannato a versargli a titolo di risarcimento danni l'importo di CHF 603'277.60, di cui CHF 164'612.75 a titolo di spese di patrocinio legale, CHF 200'000.- a titolo di torto morale, CHF 160'000.- a titolo di indennità per perdita di guadagno, nonché CHF 78'665.05 a titolo di spese legate alla procedura.

Su richiesta dei responsabili dell'assicurazione Basilese il Municipio ha incaricato un legale esterno di rappresentare e tutelare gli interessi del Comune di Lugano, stilando un allegato di risposta in cui si chiederà di respingere integralmente la petizione dei signori ML e NL.

2. Domanda riconvenzionale del Comune di Lugano avverso i signori ML e NL

Benché a carico dei genitori in base all'art. 276 CCS le rette ingenerate dal collocamento dei minori LL e LL per il periodo da agosto 2002 a settembre 2005 sono rimaste integralmente scoperte.

In base all'art. 19 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele cantonale il Comune di domicilio dei minori, in questo caso il Comune di Lugano, ha dovuto provvedere al sostentamento dei minori in luogo dei genitori e assumersi le spese della misura tutoria.

Il Comune di Lugano ha quindi onorato il debito dei signori ML e NL verso gli istituti di collocamento per un totale di CHF 51'391.55.

E' pure rimasta scoperta una nota d'onorario di CHF 4'213.50 di una delle perite chiamate a pronunciarsi sulla capacità genitoriale dei signori ML e NL, che la CTR 8 aveva posto a carico dei genitori essendo responsabili della procedura di protezione all'epoca in corso sui minori.

Il Comune di Lugano vanta quindi nei confronti dei signori ML e NL un credito di complessivi CHF 55'605.05, per il quale intende chiedere in via riconvenzionale il suo pagamento, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dai debitori al precetto esecutivo intimatogli.

P.Q.M.

visti gli art. 13 cpv. 1 lett. 1) e 42 cpv. 2 LOC, 9 cpv. 1 lett. 1) RCom, si invita codesto onorando Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Il Municipio è autorizzato a stare in lite nella causa promossa dai signori ML e NL, Lugano con petizione del 24/29 maggio 2007, richiedendo in via riconvenzionale l'importo di CHF 51'391.55.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

lic. jur. M. Delorenzi

Ris. mun. 04/07/2007